

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

3ENDRIJŪ TEISINGUMO TEISMAS  
AI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 96/06

12 dicembre 2006

Sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-374/04 e C-446/04

*Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation / Commissioners of Inland Revenue*

### **LA CORTE SI PRONUNCIA SULLA COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO COMUNITARIO DEL SISTEMA FISCALE BRITANNICO NEI TRASFERIMENTI TRANSFRONTALIERI DI DIVIDENDI**

*Essa sottolinea che uno Stato membro deve trattare allo stesso modo il versamento di dividendi a livello nazionale e transfrontaliero se le situazioni sono analoghe.*

Secondo il diritto vigente nel Regno Unito, una società residente, allorché distribuisce utili, è tenuta al pagamento anticipato di un'imposta o «advance corporation tax» (ACT). Una società residente che riscuote tali dividendi non è assoggettata all'imposta sulle società a titolo di questi dividendi e un sistema di crediti di imposta per gli azionisti residenti, società o persone fisiche, garantisce che, in via di principio, gli utili sono assoggettati ad imposta una sola volta. Per contro, gli azionisti non residenti non ricevono un tale credito di imposta, salvo il caso in cui una convenzione volta ad evitare la doppia imposizione («CDI») lo preveda.

Nel caso in cui una società residente riscuota dividendi distribuiti da una società che non è residente nel Regno Unito, questi dividendi sono assoggettati all'imposta sulle società ma danno diritto ad uno sgravio per qualsiasi ritenuta alla fonte nello Stato di residenza della società distributrice. Allorché la società residente controlla il 10% o più dei diritti di voto della società distributrice, può imputare sul suo debito fiscale l'imposta sulle società versata dalla società distributrice nel suo Stato di residenza. Se la società residente, a sua volta, distribuisce questi dividendi ai propri azionisti, è tenuta a versare l'ACT. In tale caso essa può scegliere che un tale dividendo sia qualificato come «dividendo da reddito estero» («foreign income dividend») o «FID») sul quale l'ACT è dovuta ma che consente un rimborso per

l'ACT versata in eccedenza. L'ACT deve essere versata entro quattordici giorni dopo il trimestre nel corso del quale il dividendo è stato versato, ma l'ACT in eccedenza diviene rimborsabile solo nove mesi dopo la chiusura dell'esercizio contabile. Un azionista finale che riceve un FID non ha più diritto ad un credito di imposta.

Il sistema dell'ACT, compreso il sistema del FID, è stato soppresso nell'aprile 1999.

Le cause principali si riferiscono a due controversie del tipo «group litigation» costituite da diverse domande di restituzione e/o di risarcimento proposte contro i Commissioners of Inland Revenue dinanzi alla High Court of Justice.

Quattro cause avviate dai gruppi Pirelli, Essilor, BMW e Sony, che si oppongono al rifiuto dei Commissioners of Inland Revenue di concedere un credito di imposta per i dividendi che società non residenti hanno riscosso da controllate residenti, sono state scelte dalla High Court come cause pilota rappresentative del gruppo «Class IV» dell'«Act Group Litigation». Questi gruppi sostengono che le società non residenti si trovano in una posizione meno vantaggiosa in quanto esse non beneficiano di un credito di imposta per l'imposta sulle società versata dalle loro controllate residenti.

Alcune domande presentate dalla British American Tabacco («BAT») sono state scelte come cause pilota per il «F II Group Litigation», che è composto da ricorsi presentati da società residenti nel Regno Unito che hanno riscosso dividendi da controllate residenti in un altro Stato. Questo gruppo di società sostiene che la normativa del Regno Unito comporta un trattamento fiscale meno vantaggioso per le società residenti che hanno controllate in altri Stati.

La High Court ha sottoposto diverse questioni alla Corte di giustizia sulla compatibilità della normativa fiscale del Regno Unito con il diritto comunitario.

La Corte ricorda che i dividendi distribuiti da una società ai suoi azionisti possono essere oggetto, da una parte, di un'imposizione a catena se sono tassati, innanzi tutto, in capo alla società distributrice, in quanto utili realizzati, e, in seguito, in capo ad una società madre, a titolo dell'imposta sugli utili, e, dall'altra, di una doppia imposizione economica allorché sono tassati, innanzi tutto, in capo alla società distributrice e, in seguito, in capo all'azionista finale a titolo dell'imposta sul reddito.

La Corte ricorda anche che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, ma questi devono esercitarla nel rispetto del diritto comunitario. Il solo fatto che spetta agli Stati membri, per le partecipazioni che non rientrano nell'ambito della direttiva 90/435, di determinare se, ed in quale misura, l'imposizione a catena nonché la doppia imposizione economica degli utili distribuiti debbano essere evitate ed introdurre, a tale effetto, in modo unilaterale o mediante CDI concluse con altri Stati membri, meccanismi che mirino a prevenire o ad attenuare tale imposizione a catena e tale doppia imposizione economica, non significa che è consentito loro applicare misure contrarie alle libertà di circolazione garantite dal Trattato.

Pertanto, la libertà di stabilimento mira ad assicurare il beneficio del trattamento nazionale alle società con sede nella Comunità che intendono esercitare la loro attività in un altro Stato

membro, vietando qualsiasi discriminazione fondata sul luogo della sede delle società. Una tale discriminazione consiste nell'applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero nell'applicazione della stessa norma a situazioni diverse.

Per quanto riguarda la **distribuzione dei dividendi da parte di una società residente**, la Corte constata che la situazione nella quale lo Stato di residenza della società distributrice si trova nei confronti degli azionisti beneficiari residenti non è necessariamente la stessa situazione in cui esso si trova nei confronti degli azionisti beneficiari non residenti. Infatti, allorché tale Stato non assoggetta ad imposta gli azionisti non residenti, non si trova nella stessa posizione, per quanto riguarda la prevenzione o l'attenuazione dell'imposizione a catena e della doppia imposizione economica, in cui si trova lo Stato membro di residenza dell'azionista beneficiario, che è normalmente meglio collocato per valutare la capacità contributiva personale dell'azionista.

Per quanto riguarda la normativa del Regno Unito, la Corte sottolinea, innanzi tutto, che allorché una società residente nel Regno Unito distribuisce dividendi ad una società beneficiaria, né i dividendi percepiti da una società residente né quelli percepiti da una società non residente sono assoggettati ad un'imposta nel Regno Unito. Inoltre, la Corte precisa che solo le società beneficiarie residenti possono versare dividendi ai loro azionisti finali in un quadro normativo che prevede per questi ultimi un credito di imposta corrispondente all'imposta sulle società versata dalla società distributrice. Orbene, è nella sua qualità di stato di residenza dell'azionista che questo Stato membro concede un credito di imposta agli azionisti finali residenti. La posizione di uno Stato membro nel quale risiedono sia le società distributrici sia gli azionisti finali non è pertanto analoga a quella di uno Stato membro il quale, allorché gli azionisti finali non risiedono in tale Stato membro, agisce solo in qualità di Stato della fonte dei dividendi.

In tale situazione la Corte dichiara che è **compatibile con il diritto comunitario il fatto che uno Stato membro, al momento di una distribuzione di dividendi da parte di una società residente, conceda un credito di imposta solo alle società beneficiarie residenti e non alle società beneficiarie non residenti che non sono assoggettate all'imposta in questo Stato membro.**

Per quanto riguarda i **dividendi di origine estera percepiti da società residenti**, la Corte considera che, allorché uno Stato membro dispone di un sistema di prevenzione o di attenuazione dell'imposizione a catena o della doppia imposizione economica nel caso di dividendi versati da società residenti, esso deve accordare un trattamento equivalente ai dividendi versati da parte di società non residenti.

In tale contesto, **il fatto di applicare ai dividendi di origine nazionale un sistema di esenzione e ai dividendi di origine estera un sistema di imputazione non è incompatibile con i principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali**, a condizione che l'aliquota di imposta sui dividendi di origine estera non sia superiore all'aliquota di imposta applicata ai dividendi di origine nazionale e il credito di imposta sia perlomeno pari all'importo versato nello Stato membro della società distributrice sino a concorrenza dell'importo dell'imposta applicata nello Stato membro della società beneficiaria. Per contro, l'esclusione da questo sistema dei dividendi che una società

residente percepisce da una società non residente nella quale detiene meno del 10% dei diritti di voto è incompatibile con il diritto comunitario.

Per quanto riguarda il pagamento dell'ACT, la Corte constata che l'esenzione di una società residente che percepisce dividendi da un'altra società residente dal pagamento dell'ACT grazie ad un sistema di crediti di imposta, al momento di una distribuzione di questi dividendi ai propri azionisti, costituisce un vantaggio in termini di liquidità dal momento che la società interessata può conservare gli importi che essa avrebbe altrimenti dovuto versare come ACT fino al momento in cui l'imposta sulle società diviene esigibile. Per contro, una società residente che percepisce dividendi da una società non residente non usufruisce di tale beneficio e quindi deve versare integralmente l'ACT. Questo metodo, che comporta nella pratica **un trattamento meno vantaggioso** per una tale società, è **incompatibile con il diritto comunitario**.

Per quanto riguarda il regime «**FID**» la Corte constata che **esso è, per due motivi, meno favorevole** di quello applicato alle società che percepiscono dividendi da una società residente. In primo luogo, una società residente che opta per un tale regime deve attendere tra otto mesi e mezzo e diciassette mesi e mezzo per ottenere il rimborso dell'ACT versata e, di conseguenza, subisce uno svantaggio in termini di liquidità che non sussiste nel caso di società residenti che percepiscono dividendi di origine nazionale. In secondo luogo, l'azionista beneficiario di una distribuzione di dividendi da parte di una società residente sulla base di dividendi di origine estera qualificati come FID non ha diritto ad un credito di imposta. **Una siffatta differenza di trattamento**, che rende una partecipazione in una società non residente meno attraente di una partecipazione detenuta in una società residente, **costituisce una violazione della libertà di stabilimento** che non può essere giustificata.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: ES, CS, DE, EN, FR, HU, IT, PL, SK, SL*

*Il testo integrale delle sentenze si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-374/04> e <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-446/04>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS «Europe by Satellite»,  
servizio reso dalla Commissione europea, Direzione generale Stampa e Comunicazione.*

*L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249  
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*